

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2015



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Modifiche agli studi di settore
- 4 Contributo dovuto da cooperative, BCC e società di mutuo soccorso per il 2015-2016
- 4 Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto: aggiornamento dei coefficienti ai fini IMU e TASI
- 5 Attività connesse all'agricoltura: nuovi beni rientrano nel perimetro della rendita catastale
- 6 Liquidazione TFR in busta paga: le modalità attuative
- 6 Credito d'imposta imprese di esercizio cinematografico: le disposizioni attuative
- 7 Credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator: le disposizioni attuative
- 8 Credito d'imposta per le attività cinematografiche: le modalità applicative dell'estensione ai produttori indipendenti

Prassi

- 10 Professionisti e responsabilità da 730: è ora possibile stipulare l'assicurazione
- 10 Incarichi di ausiliario del giudice
- 10 Verifiche della G.d.F.: integrate le istruzioni sull'attività di verifica
- 10 Imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera da residenti a Campione d'Italia
- 11 Reverse charge per edilizia, settore energetico e pallets: i chiarimenti
- 11 Gli enti pubblici - anche nel 2015 niente spesometro
- 11 Regime Iva Moss per le prestazioni "business to consumer" di telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettroniche
- 12 Eliminacode: prenotazione online
- 12 Credito d'imposta per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
- 12 Modello di dichiarazione IMU/TASI
- 13 Modello 730/2015
- 13 IFRS 11 - chiarimenti
- 13 Soppressione causali contributo "CCLS" e "CCSP"
- 13 Versamento sanzioni e interessi relativi a bollo su documenti rilevanti ai fini tributari - codice tributo
- 13 Causale contributo "RCAD" - istruzioni per il modello F24
- 13 Modello IVA TR
- 13 Credito d'imposta Sisma 2012 - codice tributo

Ordinary Assist

- 14 Versamento imposta unica per la regolarizzazione scommesse - codici tributo
- 14 Iscrizioni online 5 per mille 2015: entro il 14 maggio i primi elenchi
- 14 Depositi IVA - circolare omnibus
- 15 Estensione delle modalità di pagamento unitario per inosservanza della normativa catastale
- 15 Specifiche tecniche per trasmissione telematica dati modello di dichiarazione "Unico 2015-PF"
- 15 Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato. Rimborso del primo trimestre dell'anno 2015
- 15 Comunicazione per ricezione in via telematica dati relativi ai risultati contabili dei 730: chiarimenti
- 16 FAC dichiarazione dei redditi precompilata
- 17 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 19 Rent to buy: le riflessioni del notariato sui chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
- 19 Recesso del socio: il parere della società di revisione sulla determinazione del valore delle azioni
- 20 Start up innovative: disciplina civilistica e fiscale
- 20 Imprese a base familiare e strumenti di successione
- 20 Split payment
- 21 Reverse charge: commentati i chiarimenti dell'Agenzia
- 21 Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato
- 22 Soci di S.r.l.: la corretta determinazione del quantum contributivo dovuto alla gestione speciale commercianti INPS
- 22 ISEE: le novità del modello dal 1° gennaio 2015

Ordinary Assist

NORMATIVA

Modifiche agli studi di settore Approvate integrazioni agli studi di settore per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza. Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/14.		Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 30 marzo 2015 (G.U. n.75 del 31/3/15)		
Studi di settore interessati - le modifiche agli studi sono individuate sulla base delle note tecniche e metodologiche (NTM), allegate al decreto: a) NTM relativa all'aggiornamento della "Territorialità dei Factory Outlet Center", che modifica lo studio di settore WM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori); b) NTM relativa all'aggiornamento delle "Aggregazioni comunali", che modifica lo studio di settore WG44U (Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere); c) NTM relativa all'aggiornamento della "Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi", che modifica lo studio di settore WG72A (Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente); d) NTM relativa all'aggiornamento della tabella relativa ai "Valori di soglia inferiore per circondario della tipologia di attività ed ambito specialistico di intervento", che modifica lo studio di settore WK04U (Attività degli studi legali).				
Contributo dovuto da cooperative, BCC e società di mutuo soccorso per il 2015-2016 Determinata la misura del contributo dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione per il biennio 2015/2016. Il contributo è determinato sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire. In base all'art.2 del D.M. 18 dicembre 2006 il versamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto (30/3/15). Per gli enti cooperativi che si costituiscono nel corso del biennio i 90 giorni decorrono dall'iscrizione nel registro delle imprese.		Ministero dello sviluppo economico, decreto 20 gennaio 2015 (G.U. n. 74 del 30/3/15)		
	<i>Fascie e importo</i>	<i>Parametri</i>		
		<i>Numero soci</i>	<i>Capitale sottoscritto</i>	<i>Fatturato</i>
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto: aggiornamento dei coefficienti ai fini IMU e TASI Aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e		Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 25 marzo 2015 (G.U. n.74 del 30/3/15)		

Ordinary Assist

distintamente contabilizzati di cui all'art. 5, co. 3, del D.lgs. n. 504/1992, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2015. Si tratta di immobili ad uso industriale (opifici, capannoni, alberghi, ecc.) interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore della base imponibile ai fini Imu/Tasi è determinato - alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione - applicando appositi coefficienti (aggiornati annualmente con decreto) ai costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, così come risultanti dalle scritture contabili e distinti per anno di formazione. I coefficienti di aggiornamento sono stati stabiliti nelle misure sotto riportate.			
per l'anno 2015 = 1,01; per l'anno 2014 = 1,01; per l'anno 2013 = 1,02; per l'anno 2012 = 1,04; per l'anno 2011 = 1,07; per l'anno 2010 = 1,09; per l'anno 2009 = 1,10; per l'anno 2008 = 1,14; per l'anno 2007 = 1,18; per l'anno 2006 = 1,21; per l'anno 2005 = 1,25; per l'anno 2004 = 1,32;	per l'anno 2003 = 1,36; per l'anno 2002 = 1,41; per l'anno 2001 = 1,44; per l'anno 2000 = 1,49; per l'anno 1999 = 1,51; per l'anno 1998 = 1,54; per l'anno 1997 = 1,58; per l'anno 1996 = 1,63; per l'anno 1995 = 1,67; per l'anno 1994 = 1,73; per l'anno 1993 = 1,76; per l'anno 1992 = 1,78;	per l'anno 1991 = 1,81; per l'anno 1990 = 1,90; per l'anno 1989 = 1,99; per l'anno 1988 = 2,07; per l'anno 1987 = 2,25; per l'anno 1986 = 2,42; per l'anno 1985 = 2,59; per l'anno 1984 = 2,76; per l'anno 1983 = 2,94; per l'anno 1982 e prec. = 3,11.	
Attività connesse all'agricoltura: nuovi beni rientrano nel perimetro della rendita catastale Individuati per il biennio 2014-2015 i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'art. 32, co. 2, lett. c), del Tuir.			<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 13 febbraio 2015 (G.U. n.62 del 16/3/15)</i>
Il decreto ha integrato la tabella allegata al precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2011 con l'inserimento delle seguenti, ulteriori, voci: • Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0); • Produzione di sciropi di frutta (ex 10.81.0); • Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante. È bene ricordare che sono considerate attività connesse all'agricoltura quelle relative alla: • manipolazione; • conservazione; • trasformazione; • commercializzazione; • valorizzazione, dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze e ottenuti dall'agricoltore prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. Tali attività scontano solo la rendita catastale anche se la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo è esternalizzata.			

Ordinary Assist

Invece, le stesse attività, se effettuate su prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel decreto MEF, (sempre ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento) non rientrano nella rendita catastale. In questo caso si applicano, le disposizioni di cui all'art. 56-bis, co. 2 del Tuir (reddito d'impresa forfettizzato), secondo cui il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva il coefficiente di redditività del 15%.

Liquidazione TFR in busta paga: le modalità attuative Emanate le disposizioni attuative in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. Si ricorda che l'art. 1, co. da 26 a 34, della legge n. 190/2014, (legge di stabilità 2015) ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro di scegliere di richiedere la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione.	<i>Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto n. 29 del 20/2/15, (G.U. n.65 del 19/3/15)</i>
Credito d'imposta imprese di esercizio cinematografico: le disposizioni attuative Emanate le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico di cui al D.L. n. 83/2014. L'art. 6, co. 2-bis del citato provvedimento prevede per gli anni 2015 e 2016, il riconoscimento alle PMI dell'esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 28/2004, di un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti alla data dell'1/1/80.	<i>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, decreto 12/2/15 (G.U. n.69 del 24/3/15)</i>
Interventi ammissibili al credito d'imposta – sono i seguenti (è esclusa la realizzazione di nuove sale): 1) il ripristino di sale inattive; 2) la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi; 3) la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; 4) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale. Misura e utilizzabilità del credito d'imposta – il credito d'imposta è pari al 30% delle spese relative agli interventi effettuati. L'utilizzo del credito d'imposta, nel limite massimo di 100.000 euro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Spese ammissibili all'agevolazione - sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute (ex art. 109 del Tuir) nel periodo intercorrente tra l'1/1/15 e il 31/12/16, le spese inerenti gli interventi suddetti non iniziati prima dell'1/6/14. Accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta - entro e non oltre 90 giorni dal termine dei lavori o acquisto dei beni, le imprese presentano in modalità telematica al MIBAC domanda per il riconoscimento del credito d'imposta. Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'Irap; • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (interessi passivi) e 109, co. 5 (spese generali), del Tuir; • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso; • è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n.241/1997; • è cedibile dal beneficiario ex art. 6, co. 2-ter del D.L. n. 83/2014. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ex art. 17 del D.lgs. n.241/1997.	

Ordinary Assist

Credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator: le disposizioni attuative Emanate le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 9 del D.L. n.83/2014 agli esercizi ricettivi, alle agenzie di viaggi e ai tour operator. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta per gli investimenti e le attività di sviluppo nell'"information technology", pari al 30% dei costi sostenuti nei periodi 2014, 2015 e 2016. Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere fruito nel limite massimo di 12.500 euro. Non è consentita la cumulabilità con altre agevolazioni di natura fiscale.	<i>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, decreto 12/2/15 (G.U. n.68 del 23/3/15)</i>
Beneficiari – Possono usufruire del credito d'imposta i seguenti soggetti. 1) Esercizio ricettivo singolo - si intende la struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie: • struttura alberghiera (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, nonché strutture alberghiere individuate come tali dalle specifiche normative regionali); • struttura extra-alberghiera (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali); 2) Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari - aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, come sopra definito, con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe; 3) Agenzie di viaggio e tour operator – sono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto MEF 28/12/12 e che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 al decreto. Spese agevolabili - sono considerate eleggibili: • le seguenti spese per impianti Wi-Fi (a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download): acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale); • le seguenti spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni; • le seguenti spese per programmi e sistemi informatici per vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk); • le seguenti spese per spazi e pubblicità per promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line; • le seguenti spese per servizi di consulenza per comunicazione e marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; • le seguenti spese per strumenti per promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi, acquisto di software;	

Ordinary Assist

- le seguenti spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio). Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale. Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato a 41.666 euro per ciascun soggetto, che, di conseguenza, potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro (ossia il 30%). Altre norme attuative - le altre disposizioni attuative del decreto emanato riguardano, in particolare: - criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute; - procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; - procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta; - modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa. Presentazione delle domande – Dall'1/1 al 28/2 dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al MIBAC domanda per il riconoscimento del credito d'imposta secondo modalità telematiche che saranno definite dal Ministero entro 60 giorni. Per le spese sostenute nel 2014, la domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'emanazione del decreto che definirà le predette modalità telematiche.	
Credito d'imposta per le attività cinematografiche: le modalità applicative dell'estensione ai produttori indipendenti Emanate le disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche.	<i>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n.70 del 25/3/15)</i>
L'art. 8, co. 2, del D.L. n.91/2013 prevede che, a decorrere dall'1/1/14, le disposizioni relative ai crediti d'imposta per le attività cinematografiche di cui all'art. 1, co. da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge n. 244/2007, siano estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive. Beneficiari - sono ammessi all'agevolazione i produttori indipendenti: - iscritti nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del D.lgs. n.28/2004, presso il MIBAC in un'apposita sezione dedicata ai produttori indipendenti di opere audiovisive; - che hanno sede legale nello Spazio Economico Europeo; - che sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici; - che hanno capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiore a 40.000 euro, nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale ovvero, con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di società di persone, abbiano un patrimonio netto non inferiore a 40.000 euro; tali limiti sono ridotti a 10.000 euro in relazione alla produzione di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di fornitori di servizi di hosting; Opere audiovisive – le agevolazioni si applicano alle seguenti opere: - opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, di durata complessiva non inferiore a 50 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 2.000 euro al minuto; - opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 400 euro al minuto ; documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 400 euro al minuto;	

Ordinary Assist

d) per le opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di un fornitore di servizi di hosting tali limiti sono ridotti a 10 minuti e il costo complessivo non dovrà essere inferiore a 400 euro al minuto.

Credito d'imposta spettante ai produttori indipendenti in relazione alla realizzazione di opere audiovisive – alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti spetta un credito d'imposta in misura **pari al 15%** del costo eleggibile delle opere audiovisive ammissibili ai benefici previsti.

Credito d'imposta spettante ai produttori esecutivi in relazione alla realizzazione di opere audiovisive di nazionalità non italiana su commissione estera - il credito d'imposta è pari al 25% del costo di produzione della singola opera fino all'ammontare massimo annuo di 10.000.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Divieto di cumulo - i crediti d'imposta e le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente il 50% del costo di produzione dell'opera audiovisiva.

Ordinary Assist

PRASSI

Professionisti e responsabilità da 730: è ora possibile stipulare l'assicurazione L'Istituto di vigilanza delle assicurazioni ha dato il via libera all'estensione delle polizze assicurative per coprire la responsabilità del professionista per il rilascio del visto di conformità sul modello 730. In considerazione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha confermato la natura risarcitoria e non di sanzione amministrativa delle somme che i professionisti che prestano assistenza fiscale sarebbero tenuti a pagare in caso di errore, è stato affermato che la copertura del rischio non è in contrasto con il divieto di stipulare assicurazioni che hanno per oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative.	<i>IVASS, lettera al mercato del 19/3/15</i>
Incarichi di ausiliario del giudice Gli incarichi di ausiliario del giudice rientrano nella competenza dei soli iscritti nella sezione A dell'albo (sez. "commercialisti"), mentre è preclusa per gli iscritti alla sezione B "esperti contabili" la possibilità di richiedere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici e periti. Tuttavia, anche per gli esperti contabili vi è la possibilità di svolgere l'incarico qualora siano stati nominati discrezionalmente dal giudice, che può farsi assistere anche da un non iscritto all'albo dei CTU, in ragione della sua speciale competenza.	<i>Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, pronto ordini n.327/14 del 16/3/15</i>
Verifiche della G.d.F.: integrate le istruzioni sull'attività di verifica Fornite direttive in tema di verifiche e controlli fiscali, nonché introdotto un nuovo sistema di rilevazione dei risultati delle verifiche e dei controlli in materia di imposizione sui redditi.	<u>Guardia di Finanza, circolare n.336701/14 dell'1/3/15</u>
Tra le altre indicazioni fornite agli organi accertatori, per quanto riguarda aziende di piccole dimensioni con scarso livello organizzativo e di strutture che operano in relazione diretta con il consumatore, il documento di prassi ha precisato che devono essere tendenzialmente privilegiati sistemi di ricostruzione indiretta del ciclo di affari. L'utilizzo del metodo induttivo "puro", è considerato più efficace in caso di assenza di contabilità, di documentazione contabile e fiscale frammentaria e di mancata presentazione delle dichiarazioni, ferma restando la possibilità di seguire percorsi logico deduttivi fondati su precisi elementi di fatto. E' stato, inoltre, precisato che per gli evasori totali con le suddette caratteristiche, il rinvenimento di fatture attestanti il sostenimento di costi o spese in relazione alle operazioni di acquisto, non può condurre solo alla segnalazione a verbale delle corrispondenti componenti negative. Tale documentazione deve essere la base fattuale e quantitativa per applicare al valore degli acquisti le percentuali di ricarico riferibili, distintamente, alle diverse categorie merceologiche, o comunque per procedere alle ricostruzioni indirette, per determinare presuntivamente il volume di affari. Per converso, i dati contenuti nelle fatture attive eventualmente emesse e rinvenute, non possono essere assunti quali esclusivi componenti positivi non dichiarati, ma potranno valere quali elementi di conferma della fondatezza della base imponibile ricostruita in via indiretta, partendo anche dai costi e dalle spese documentate.	
Imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera da residenti a Campione d'Italia I residenti nel comune di Campione d'Italia possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dall'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 mediante l'emersione degli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera, ancorché beneficino dell'esonero dagli obblighi di regolarizzazione delle violazioni, con riferimento alle disponibilità derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera unitamente ai	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 44910 del 31/3/15</i>

Ordinary Assist

relativi impieghi in investimenti e attività finanziarie detenute presso gli istituti elvetici, nonché ai redditi derivanti, a qualunque titolo, dalla loro dismissione o utilizzazione. Nei confronti dei residenti nel comune di Campione d'Italia, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'art. 12, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2009, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra.	
Reverse charge per edilizia, settore energetico e pallets: i chiarimenti Forniti chiarimenti sull'estensione da parte della legge di stabilità 2015, a partire dall'1/1/15, del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell'ambito dei settori edile ed energetico e della cessione dei bancali di legno (pallets) recuperati dopo il primo utilizzo.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.14 del 27/3/15</i>
Settore edile - Per quanto riguarda il settore edile, l'obbligo di inversione contabile viene esteso ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici in tutti i casi di prestazioni rese nei rapporti B2B. Settore energetico – La Legge di stabilità 2015 estende il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) anche ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/Ce. Nell'ambito di questa misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell'efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi. Inoltre, il reverse charge apre anche alle cessioni di gas e di energia elettrica al soggetto passivo-rivenditore. Restano escluse dal reverse charge le cessioni di Gpl poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a questo sistema. Non si applica il reverse charge: • alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono del nuovo regime "forfetario" o del regime dei "minimi". Se, invece, questi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l'imposta secondo tale meccanismo; inoltre, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell'imposta a debito; • prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l'annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro). Iva per cassa - Relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge, il regime di cash accounting non trova applicazione.	
Enti pubblici - anche nel 2015 niente spesometro Sospeso l'obbligo per enti pubblici e amministrazioni autonome, già esonerati con riferimento ai dati relativi al 2012 e al 2013; i dettaglianti e gli operatori turistici, invece, non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva, effettuate nel 2014.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.44922 del 31/3/15</i>
Regime Iva Moss per le prestazioni "business to consumer" di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettroniche Dall'1/4/15, sono disponibili agli operatori nazionali e a quelli extra Ue registrati al Portale Moss le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione Iva, da eseguirsi a partire dal 1° giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese. Pertanto, con riferimento al primo trimestre 2015, tale adempimento va eseguito dal 1° al 20 aprile. Nei medesimi termini, dovrà essere eseguito il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30/3/2015</i>

Ordinary Assist

Versamenti – per i soggetti registrati al Regime Ue, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio c/c postale o bancario; per i soggetti registrati al Regime non Ue e per quelli che non sono in possesso di c/c bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale Moss.

In ogni caso, il versamento dovrà recare nella causale il numero di riferimento della dichiarazione cui si riferisce. Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d'imposta in compensazione.

Attuazione della direttiva 2008/8/CE - il decreto legislativo che introduce il regime Moss è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo 2015.

Eliminacode: prenotazione online

Connettendosi all'home page del sito www.agenziaentrate.it (Contatti>Contatta l'Agenzia>Assistenza fiscale>Elimina code online), all'interno della sezione Elimina code online, è possibile prenotare il proprio web ticket, selezionando la regione (o la città), l'ufficio e il servizio desiderato. Occorre poi inserire e inviare alcuni dati personali per ricevere sulla propria posta elettronica un'email di conferma della prenotazione, con un link al web ticket numerato, da stampare e portare con sé alle Entrate. In ufficio, il contribuente potrà arrivare direttamente all'orario indicato dal webticket e sarà chiamato dal primo operatore libero. I contribuenti hanno la possibilità di prenotare il proprio biglietto – e selezionare il servizio – a partire dalle 6 del mattino, fino a esaurimento della disponibilità per la giornata. Ogni web ticket può essere utilizzato esclusivamente nel corso della giornata in cui è richiesto e nell'orario indicato nella prenotazione.

*Agenzia delle
entrate, comunicato
stampa del 25/3/15*

Credito d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Rese note le misure percentuali massime del credito d'imposta spettante in relazione ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013.

Per i **costi 2012**, la misura del credito d'imposta è pari al 100% dell'importo richiesto risultante dalle domande validamente presentate nel 2014, in quanto le risorse stanziare per il 2013 per tali costi, pari a euro 9.873.019, risultano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute.

Per i **costi 2013**, la misura del credito d'imposta è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per il 2014, pari a euro 9.447.608, e l'ammontare del credito complessivamente richiesto per tali costi, pari ad euro 14.513.908, risultante dalle istanze validamente presentate nel 2014.

Il credito d'imposta è utilizzabile presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

*Agenzia delle entrate,
provvedimento del
direttore n. 39951 del
20/03/15*

Modello di dichiarazione IMU/TASI

Il modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale né si riscontrano all'interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI, i quali, tra l'altro, confliggerebbero con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l'IMU. Nelle FAQ del 3/6/14, era già stato precisato che data la sostanziale identità delle informazioni richieste ai fini del controllo dell'esatto adempimento relativo ai due tributi "La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI".

*MEF, Dipartimento
delle finanze,
risoluzione n. 3 del
25/3/15*

Ordinary Assist

Modello 730/2015 Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2015, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2015.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.39957 del 20/03/15
IFRS 11: chiarimenti Forniti alcuni chiarimenti in merito agli effetti fiscali conseguenti alla rilevazione contabile degli accordi a controllo congiunto effettuata in conformità ai criteri previsti dai principi contabili internazionali. Si parla di controllo congiunto quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Alcuni accordi richiedono che le relative attività/passività siano detenute in un veicolo separato allo scopo costituito. In applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS 11) gli accordi a controllo congiunto sono classificati in funzione dei diritti e delle obbligazioni che le parti assumono nel rapporto contrattuale posto in essere. Il principio contabile in questione individua, nella specie, due categorie di accordi: • attività a controllo congiunto (c.d. "joint operation"), nella quale rientrano gli accordi in cui i soggetti che detengono il controllo esercitano diritti sulle attività e assumono obbligazioni sulle passività relative all'accordo; • joint venture, ossia quegli accordi in cui le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività nette dell'accordo.	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 29 del 18/03/15
Soppressione causali contributo "CCLS" e "CCSP" Sopprese le causali contributo: • "CCLS" denominata "Contributi Correnti Lavoratori Spettacolo"; • "CCSP" denominata "Contributi Correnti Sportivi Professionisti".	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 34 del 26/3/15
Versamento di sanzioni e interessi relativi a bollo su documenti rilevanti ai fini tributari - codice tributo Istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni e degli interessi relativi all'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari: • "2502" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI"; • "2503" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI".	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 32 del 23/03/15
Causale contributo "RCAD" – istruzioni per il modello F24 Fornite le istruzioni di compilazione del modello F24, in riferimento alla causale contributo "RCAD" per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni a seguito dell'attività di recupero.	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 32 del 23/03/15
Modello IVA TR Approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.	Agenzia delle entrate, provvedimento n.39968 del 20/03/15
Credito d'imposta Sisma 2012 - codice tributo Istituito il seguente codice tributo per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 30 del 20/03/15

Ordinary Assist

messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate: • "6843" denominato "Credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - Istanze presentate nel 2014".	
Versamento imposta unica per la regolarizzazione scommesse - codici tributo Per il versamento, mediante il modello F24 Accise, dell'imposta unica per la regolarizzazione della posizione dei soggetti attivi alla data del 30/10/14, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: • "5382" denominato "Regolarizzazione fiscale di cui all'art. 1, c. 643, lett. e), della legge 23/12/2014, n. 190"; • "5383" denominato "Regolarizzazione fiscale di cui all'art. 1, c. 643, lett. e), della legge 23/12/2014, n. 190 – di competenza della regione Sicilia".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 28 del 18/03/15</i>
Iscrizioni online 5 per mille 2015: entro il 14 maggio i primi elenchi Individuati i passaggi che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dovranno seguire per accedere al nuovo 5 per mille attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline: • Termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche: 7 maggio • Pubblicazione dell'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio: 14 maggio • Termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle Entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche: 20 maggio • Pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio: 25 maggio • Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e all'Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche: 30 giugno • Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali: 30 settembre	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.13 del 26/3/15</i>
Depositi iva - circolare omnibus I depositi Iva consentono che l'Iva, laddove dovuta, sia assolta dall'acquirente finale solo al momento dell'estrazione dei beni, con il meccanismo del reverse charge. Rientrano tra i depositi Iva anche quelli già autorizzati dall'autorità doganale, come per esempio i magazzini generali, i depositi franchi e i punti franchi gestiti dalle imprese autorizzate, i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa, i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione di lane.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.12 del 24/3/15</i>
Deposito virtuale - Gli effetti fiscali del deposito Iva sono ammessi anche senza transito fisico delle merci solo per i beni "fuori magazzino" che devono essere lavorati; i beni, una volta lavorati, non devono essere necessariamente introdotti nel deposito, purché la relativa movimentazione sia registrata. Fattura unica per acquisto ed estrazione beni in giornata - nel caso di beni estratti dal deposito per essere commercializzati in Italia, se l'acquisto delle merci e la loro uscita dal magazzino avviene nello stesso giorno, queste due operazioni possono essere ricomprese in un'unica fattura riepilogativa giornaliera.	

Ordinary Assist

Cali merce - Nel caso in cui i beni, durante il periodo di giacenza, siano stati oggetto di più cessioni, la base su cui determinare l'Iva è determinata dal corrispettivo o dal valore dell'ultima transazione. Inoltre, il documento di prassi precisa che se la merce subisce dei cali fisici e tecnici in fase di stoccaggio, la base imponibile all'estrazione del bene va determinata al netto del valore del calo. Corte di Giustizia europea del 17 luglio 2014, causa C-272/13 - l'obbligo di introduzione fisica della merce importata nel deposito Iva può essere previsto dalla normativa nazionale Iva, in quanto costituisce atto idoneo a garantire la riscossione dell'imposta. Per quanto riguarda le sanzioni, secondo la Corte, in assenza di frode, la violazione dell'obbligo di introduzione fisica dei beni nel deposito Iva e il pagamento dell'imposta attraverso il reverse charge all'atto dell'estrazione, rilevano un'infrazione formale, che si esplica in un tardivo versamento dell'Iva.	
Estensione delle modalità di pagamento unitario per inosservanza della normativa catastale Dall'1/6/15, si utilizzano le modalità di versamento unitario (art. 17 del D.lgs. n. 241/1997) per il pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.41186 del 23/3/15</i>
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Unico 2015-PF" Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Unico 2015-PF", nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica nonché dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per 1.000 dell'IRPEF.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 41180 del 23/3/15</i>
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato. Rimborso del primo trimestre dell'anno 2015 Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra l'1/1 e il 31/3 dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 30/4/15.	<i>Agenzia delle dogane, nota n.37062 del 24/03/15</i>
Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730: chiarimenti Nel modello di certificazione unica è stato inserito il quadro CT la cui compilazione è riservata ai sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In base alle istruzioni per la compilazione del quadro CT, qualora lo stesso sostituto d'imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura. In caso di più invii, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuto nell'ultimo invio effettuato.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 33 del 25/3/15</i>

Ordinary Assist

I sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT ovvero lo hanno trasmesso per la prima volta successivamente al 12/3/15, aggiunge la risoluzione, devono utilizzare il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CSO), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22/2/13.

Lo stesso modello deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dell'intermediario già comunicato).

L'invio delle comunicazioni con il modello CSO sarà possibile a partire dal 23/3/15.

FAC dichiarazione dei redditi precompilata

In un vademecum sono state raccolte le risposte alle domande più frequenti.

*Agenzia delle
entrate, circolare
n.11 del 23/03/15*

I destinatari - Il modello 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti che, nel 2014, risultano essere lavoratori dipendenti e pensionati, per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato per l'anno d'imposta 2013, il modello 730, o il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per optare per il 730.

Accesso online o tramite intermediario - il contribuente può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata attraverso il sito internet dell'Agenzia o rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, a un Caf o a un professionista. Nel primo caso è necessario utilizzare le credenziali del servizio telematico Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o usare la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite il portale dell'Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'ente previdenziale. L'abilitazione a Fisconline, con il rilascio della password e del pin personali, può essere richiesta sia online, tramite il sito internet dell'Agenzia, sia recandosi presso qualsiasi ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono. Se la richiesta è effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell'Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice pin e la password di primo accesso; la seconda parte del pin potrà essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet.

I dati - sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari, indicati in un prospetto ad hoc loro dedicato. Inoltre, nel quadro D del 730 precompilato trovano posto i redditi di lavoro autonomo occasionali e gli altri redditi diversi, mentre nel quadro E sono inserite le informazioni relative ad alcuni oneri detraibili e deducibili. In particolare, nell'elaborato precompilato trovano spazio anche i dati trasmessi da taluni enti esterni, quali i soggetti che erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali. I dati loro riferibili sono: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita e contributi previdenziali e assistenziali. Dalla dichiarazione precedente sono desunte le eventuali eccedenze d'imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti tra cui, ad esempio, le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, per interventi di risparmio energetico e per l'arredo degli immobili ristrutturati. Naturalmente, nella precompilata trovano posto anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell'anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.

Quando si presenta il 730 precompilato - Dal prossimo **15 aprile** il contribuente troverà il 730 precompilato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della propria area riservata. **Dal 1° maggio al 7 luglio** sarà possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all'Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario.

Dichiarazione precompilata in forma "congiunta" - Per chi lo scorso anno ha presentato il modello 730 congiunto e quest'anno possiede i requisiti per utilizzare il 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate mette a

Ordinary Assist

disposizione una dichiarazione precompilata "singola". E' comunque possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta ma **occorre rivolgersi** al proprio sostituto che presta assistenza fiscale, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Controlli – Se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, nei confronti del contribuente non verrà eseguito il controllo documentale sugli oneri precompilati comunicati all'Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né quello preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. Inoltre, se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. Le stesse agevolazioni sono previste anche se il 730 viene presentato tramite un intermediario con le modalità ordinarie. Resta ferma la possibilità di controlli nei confronti del contribuente per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Visto di conformità infedele - in caso di apposizione, da parte di un intermediario, di un visto di conformità infedele, l'intermediario è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La **dichiarazione rettificativa** potrà essere trasmessa dall'intermediario, dando previa informazione al contribuente, entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata prestata l'assistenza. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf o il professionista possono comunicare entro la stessa data alle Entrate i dati rettificati.

Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Sono disponibili:

- l'aggiornamento degli archivi provinciali, archivi comuni terreni e comuni nazionali (Software Docte2);
- l'aggiornamento degli archivi comuni urbano e terreni (Software Voltura);
- l'aggiornamento della procedura di controllo dei modelli F24 (versione 3.7.2);
- la guida sul 730 precompilato;
- l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;
- l'aggiornamento della procedura di controllo Black-Box del software Unimod (vers. 6.1.4);
- il software di compilazione e il software di controllo (Iva TR 2015);
- l'aggiornamento della tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali;
- l'aggiornamento archivi provinciali (Docfa 4);
- l'aggiornamento degli archivi del software di controllo per la procedura di controllo del modello F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;
- l'aggiornamento procedura di controllo dei modelli F24, software di compilazione modello F24, software di compilazione F24 cumulativo intermediari, Software di compilazione modello F24 Ep e procedura di collaborazione volontaria;
- modello voluntary disclosure e istruzioni in lingua slovena;
- l'aggiornamento della tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali con il modello F24;

*Agenzia delle entrate,
pubblicati sul sito
dal 16 al 31/3/15*

Ordinary Assist

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;• collaborazione volontaria (voluntary disclosure): modello e istruzioni in lingua tedesca;• l'aggiornamento archivi provinciali (Docfa 4);• l'aggiornamento elenco banche convenzionate per il modello F24 on line;• l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24;• l'aggiornamento della procedura di controllo del modello F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.43). | |
|--|--|

Ordinary Assist

DOTTRINA

Rent to buy: le riflessioni del notariato sui chiarimenti dell'Agenzia delle entrate Analizzati i chiarimenti che l'Agenzia delle entrate ha fornito con la circolare n. 4/2015 in merito al trattamento fiscale da applicare, agli effetti delle imposte dirette e indirette, ai contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili di cui all'art.23 del D.L. n.133/2014.	<u>Consiglio nazionale del notariato, studio del 17/3/15</u>
Dalla scelta di fondo operata dall'Agenzia delle entrate operata nel documento di prassi, di diversificare il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal conduttore in considerazione della funzione per la quale dette somme sono corrisposte assimilando: • l'immediata concessione del godimento dell'immobile a fronte del pagamento della quota dei canoni alla locazione "imputata" al godimento dell'immobile, con applicazione delle disposizioni previste per i contratti di locazione; • la quota di canone destinata ad essere imputata al corrispettivo del trasferimento agli acconti sul prezzo della successiva vendita dell'immobile, derivano una serie di conseguenze talvolta non condivise dal notariato. Ad esempio, secondo il notariato: • l'imposta di registro in misura fissa non può essere applicata distintamente per "ciascuna disposizione" in quanto non si tratta – sotto il profilo dell'imposta di registro in ragione del principio di alternatività con l'iva – di "disposizioni negoziali dotate di contenuto economico che concretizzano, quindi, un indice di capacità contributiva". Secondo l'Agenzia delle entrate, invece, nel caso in cui entrambe le componenti del canone (tassate come se fossero riconducibili a 2 negozi distinti) siano soggette ad iva, si applicano 2 imposte fisse di registro (200 euro ciascuna se il contratto è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 67 euro per la parte tassata come locazione e di 200 euro per quella tassata come acconto se il contratto è redatto nella forma di scrittura privata non autenticata); • nel contratto di godimento potrebbero essere manifestate 2 opzioni per l'imponibilità Iva, in presenza delle rispettive condizioni: una relativa alla quota del canone tassata secondo la disciplina della locazione, una relativa alla quota del canone tassata secondo la disciplina degli acconti prezzo; E' stato, inoltre affermato che: • la dichiarazione relativa ai requisiti "prima casa" effettuata nel contratto di godimento è "comunque riferita al momento in cui si realizza l'effetto traslativo", secondo quanto dispone il co. 2 della nota II-bis all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 in caso di cessioni soggette ad iva per le dichiarazioni che possono essere rese "anche in sede di contratto preliminare". • l'imposta ipotecaria dovuta per la trascrizione del contratto di godimento - la cui misura non è stata precisata dall'Agenzia - deve applicarsi in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 della tariffa allegata al D.lgs. n. 347/1990.	
Recesso da parte del socio: il parere della società di revisione sulla determinazione del valore delle azioni Proposte delle linee guida per la predisposizione del parere richiesto alla società di revisione legale ai fini della determinazione, da parte del C.d.A. della società, del valore di liquidazione delle azioni a favore del socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. del Codice Civile.	<u>Assirevi, documento di ricerca n.189</u>

Ordinary Assist

Determinazione del valore delle azioni - In caso di recesso del socio il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto:

- della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;
- della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso (azioni quotate in mercati regolamentati).

I pareri del collegio sindacale e della società di revisione - oltre al Collegio sindacale, anche il soggetto incaricato della revisione legale deve fornire agli Amministratori il proprio parere rispetto al valore di liquidazione delle azioni, la cui determinazione preliminare e fissazione definitiva restano in ogni caso di esclusiva responsabilità degli Amministratori. A tal proposito l'Assirevi ritiene che il parere del soggetto incaricato della revisione legale debba essere emesso separatamente rispetto a quello dei sindaci.

Contenuto del parere della società di revisione - con specifico riferimento alle società non quotate il parere deve incentrarsi sull'adeguatezza, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, del metodo valutativo adottato dagli Amministratori per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e sulla corretta applicazione dello stesso.

Il soggetto incaricato del controllo contabile non è dunque chiamato a svolgere alcuna valutazione in ordine alle azioni per le quali può essere esercitato il diritto di recesso: il suo compito è quello di esprimere il proprio giudizio professionale sulle metodologie utilizzate dagli Amministratori e dagli esperti dagli stessi incaricati. Pertanto, il parere deve includere una descrizione puntuale delle metodologie adottate dagli Amministratori (o dal consulente eventualmente dagli stessi incaricati), con l'indicazione delle motivazioni addotte dal C.d.A. a sostegno di tale scelta metodologica.

Gli allegati - a tal fine è proposta una struttura di base del parere che, con gli opportuni adattamenti eventualmente richiesti dalle specifiche circostanze del caso può essere utilizzata nelle singole fattispecie.

Start up innovative: disciplina civilistica e fiscale

Pubblicato uno studio che illustra a 360° la disciplina delle start up innovative. Il documento dei commercialisti di Milano ha analizzato i requisiti necessari a qualificare un'impresa come start up innovativa, gli incubatori certificati, le deroghe al diritto societario applicabili, la remunerazione con strumenti finanziari, le semplificazioni per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale, le disposizioni in tema di rapporti di lavoro subordinato nelle start up innovative, gli incentivi fiscali, il crowdfunding, la composizione e gestione della crisi.

[ODCEC Milano, quaderno n. 56](#)

Imprese a base familiare e strumenti di successione

Pubblicato uno studio in cui è stato analizzato il trasferimento generazionale dell'impresa a base familiare, in cui sono stati esaminati:

- gli aspetti fiscali del trasferimento dei beni produttivi;
- il testamento e gli strumenti alternativi di trasmissione della ricchezza;
- il trust quale strumento del passaggio generazionale;
- la conflittualità nelle imprese a base familiare,

e sono state proposte alcune riflessioni in tema di diritto societario e successione d'impresa.

[Fondazione dottori commercialisti di Firenze, quaderno marzo 2015](#)

Split payment

Fornite indicazioni operative sulla corretta applicazione della nuova modalità di versamento dell'Iva con riferimento a determinate operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, definita split payment, introdotta dalla legge di stabilità

[Fondazione nazionale dei commercialisti, circolare del 31/3/15](#)

Ordinary Assist

2015. Il lavoro dei commercialisti tiene conto sia delle disposizioni attuative recate dal D.M. 23 gennaio 2015, che delle indicazioni interpretative fornite dalla circolare 9 febbraio n. 1/2015, e dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/2015. È stato evidenziato che, considerato che il legislatore ha introdotto lo split payment senza attendere l'autorizzazione comunitaria, se tale autorizzazione non dovesse intervenire, sarà necessario ripristinare l'applicazione ordinaria dell'IVA, nonché fare fronte al mancato verificarsi dell'incremento di gettito atteso.	
Reverse charge: commentati i chiarimenti dell'Agenzia Analizzati i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in tema di inversione contabile IVA (o reverse charge), con la circolare n. 14/2015. I commercialisti non ritengono condivisibili le conclusioni raggiunte dall'Agenzia in ordine alle modalità di applicazione del reverse charge da parte degli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale.	<u>Fondazione nazionale dei commercialisti, circolare del 31/3/15</u>
Secondo l'Agenzia delle Entrate, in tal caso il reverse charge deve essere applicato esclusivamente in relazione alla quota di prestazione acquistata per lo svolgimento dell'attività commerciale dell'ente committente. I commercialisti ritengono che il meccanismo risulti di difficile applicazione sotto il profilo pratico, in quanto l'adozione di un criterio di fatturazione "pro-quota" renderebbe pressoché impossibile per i fornitori degli ENC operare nella certezza di aver correttamente applicato il regime di inversione contabile, posto che i parametri per una corretta imputazione percentuale del servizio acquistato "ad uso promiscuo" da parte dell'ENC non sono nella disponibilità del fornitore. La criticità, risulta ancor più rilevante ove si ponga l'attenzione agli acquisti effettuati da enti pubblici non commerciali e destinati in parte all'attività commerciale e in parte all'attività istituzionale. In questo caso, infatti, detti acquisti dovranno seguire quota parte il regime di inversione contabile e quota parte quello di <i>split payment</i>, ricorrendone i presupposti soggettivi ed oggettivi. Evidenziate le suddette difficoltà i commercialisti ritengono, sul punto, utile un intervento normativo finalizzato a chiarire che in dette ipotesi, al fine di semplificare gli adempimenti, gli enti pubblici non commerciali sono autorizzati ad applicare il regime di inversione contabile sull'intera prestazione acquistata.	
Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato Analizzata l'agevolazione di cui all'art. 24 del D.L. n. 83/2012, il credito d'imposta riservato alle imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, agevolazione abrogata ad opera dell'art. 1, co. 35 della legge n. 190/2014, ma ancora operativa.	<u>Fondazione nazionale dei commercialisti, documento pubblicato il 31/3/15</u>
La legge di stabilità 2015 introducendo un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo per i periodi d'imposta 2015-2019, ha disposto che l'agevolazione di cui all'art. 24 del D.L. n. 83/2012 cessa alla data del 31/12/14 e ciò rende necessario un coordinamento tra il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato e quello di nuova introduzione per attività di ricerca e sviluppo. È stato, tra l'altro evidenziato che le misure attuative dell'agevolazione sono intervenute successivamente nel tempo permettendo l'effettivo accesso al credito d'imposta solo a partire dal 2014 e la sua fruizione solo a partire dal 2015. In particolare, i soggetti beneficiari del credito d'imposta hanno potuto effettivamente accedere a quest'ultimo solo a partire dal 15/9/14 (con riferimento ad assunzioni effettuate dal 26/6/12) e fruirne solo a partire dal 2015.	

Ordinary Assist

Credito d'imposta per assunzioni di personale qualificato e credito d'imposta per attività di R&S – come si è detto, il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato cessa alla data del 31/12/14.

Al riguardo, i commercialisti ritengono che il citato riferimento temporale sia relativo alla data di assunzione del personale altamente qualificato; di conseguenza dovrebbe essere possibile presentare istanza di accesso al beneficio fino a tutto il 2016, in quanto solo nel corso di quest'ultimo anno sarà possibile elevare istanze riferite ad assunzioni effettuate nel corso del 2014. Ciò comporterebbe che nel corso dei periodi d'imposta 2015 e 2016 le imprese potranno sia accedere al nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (per investimenti effettuati a partire dal 2015), sia continuare a fruire del credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato relativo ad assunzioni effettuate rispettivamente nel 2013 e nel 2014, salvo che non venga disposto diversamente nel Decreto attuativo recante misure applicative necessarie del nuovo credito d'imposta di futura emanazione.

Nozione di personale altamente qualificato - è stato sottolineato che la nozione di personale altamente qualificato rilevante ai fini della disciplina del nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo non è perfettamente sovrapponibile a quella rilevante ai fini della disciplina del credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato:

- c. i. attività di R&S - il personale, sia esso in possesso di un dottorato di ricerca che di una laurea magistrale, deve essere necessariamente impiegato in attività di ricerca e sviluppo; inoltre, è considerabile personale altamente qualificato anche chi è iscritto ad un ciclo di dottorato ma non ne ha ancora conseguito il rispettivo titolo;
- c.i. assunzione personale qualificato – il necessario impiego in attività di R&S è stabilito solo per il personale in possesso di laurea magistrale.

Metodologia di calcolo - il credito d'imposta per assunzione di personale qualificato si determina applicando il 35% sul costo aziendale sostenuto ai fini dell'assunzione effettuata nel periodo d'imposta di riferimento; il nuovo credito d'imposta per attività di R&S si determina, invece, applicando il 25/50% sugli investimenti incrementali, ossia sulle spese per investimenti sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/15.

Soci di S.r.l: la corretta determinazione del contributo dovuto alla gestione speciale commercianti INPS

Analizzata l'approccio dell'INPS di far rientrare nella base imponibile per il calcolo dei contributi, anche i meri utili da partecipazione.

In particolare, l'INPS considera quale reddito imponibile del socio, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta, il reddito d'impresa della specifica società di capitali, pur in assenza, tra l'altro, non solo del requisito oggettivo connesso alla natura terziaria dell'attività d'impresa, ma anche di quello soggettivo relativo all'"attività lavorativa". Secondo i commercialisti un simile comportamento, contraddice, le condizioni richieste dalle disposizioni, tra cui la necessaria partecipazione del socio al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitudine e prevalenza.

[Fondazione nazionale dei commercialisti, documento del 31/3/15](#)

ISEE: le novità del modello dal 1° gennaio 2015

Pubblicato un documento di ausilio all'attività del professionista sul nuovo modello ISEE, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 7/11/14, con decorrenza 1/1/15. Con l'entrata in vigore della riforma ISEE, l'INPS e gli enti erogatori non accettano più le vecchie DSU, ma solo quelle compilate attraverso i nuovi modelli.

Lo strumento di lavoro proposto dai commercialisti esamina, tra l'altro:

- le novità del modello ISEE dal 1/1/15;
- le modalità di calcolo;
- la dichiarazione sostitutiva unica – DSU

[Fondazione nazionale dei commercialisti, strumento di lavoro](#)